

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2953

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CLEMENTE CARTA

Norme in favore dei colonnelli
del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Presentata il 22 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », ha apportato radicali modifiche allo *status* del personale, con conseguenti vistosi benefici economici e di carriera per i giovani ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ma non ha tenuto conto dei perversi effetti che si sarebbero poi verificati a danno degli ufficiali anziani che, a causa delle restrittive disposizioni sull'avanzamento contenute nel vecchio ordinamento, hanno potuto raggiungere, in moltissimi anni, il grado di tenente colonnello, ma, soltanto in pochi casi, quello di colonnello. A titolo esemplificativo si cita il fatto che, mentre con il vecchio ordinamento si promuovevano, ogni anno, soltanto otto tenenti colonnelli al grado di colonnello e due co-

lonnelli al grado di maggior generale, nella prima applicazione del nuovo ordinamento, che, tra l'altro, ha comportato anche l'elevazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio, ben 218 funzionari (già tenente colonnello o equiparati) e 40 dirigenti (già colonnello o equiparati) sono stati promossi rispettivamente a primo dirigente ad a dirigente superiore. Di tali promozioni hanno potuto beneficiare in buona parte gli ufficiali che, usufruendo dei più favorevoli limiti di età, avevano acquisito il titolo ad essere valutati, mentre ne sono rimasti esclusi i vecchi ufficiali che, a causa dei più bassi limiti di età previsti per loro dall'articolo 26 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sono stati costretti a lasciare il servizio senza aver avuto la possibilità di essere valutati, almeno una volta, per la promozione. Il precoce collocamento in congedo di tali

ufficiali ha favorito, inoltre, molti altri loro colleghi che, giovanissimi, hanno raggiunto la qualifica di dirigente superiore pur avendo meno di venti anni di servizio, mentre tale possibilità è rimasta preclusa agli anziani ufficiali con più di trenta anni di servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o con più di venticinque anni di servizio prestato in qualità di ufficiale presso il Corpo e nelle forze armate di provenienza.

La palese disparità di trattamento, realizzatasi a danno dei vecchi ufficiali che, nel passato, hanno ben meritato per aver partecipato, in momenti assai difficili, a lunghi e pericolosi servizi affrontando situazioni che li esponevano a ricorrenti e gravi rischi, va eliminata, sia pure con colpevole ritardo. Occorre, quindi, a parziale conforto del danno patito dagli anziani ufficiali, che si calcola siano circa quaranta, adottare un provvedimento legislativo che dia loro la possibilità e la soddisfazione di essere, almeno una volta, valutati, ora per allora, per la promozione al grado superiore e ciò anche in segno di

riconoscenza per la lunga e meritevole opera svolta a beneficio della collettività. A tale fine è stata predisposta la presente proposta di legge con la quale si prevede la possibilità di ammettere a valutazione, ora per allora, tutti i colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, pur avendo prestato presso il Corpo oltre trenta anni di servizio oppure venticinque anni di servizio in qualità di ufficiale presso il Corpo medesimo e nelle forze armate di provenienza, senza demerito, non sono stati mai valutati in nessuna posizione di stato. Ai colonnelli che conseguiranno l'avanzamento verrà corrisposto il trattamento economico che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata corresponsione degli arretrati non dovrebbe creare problemi al Tesoro e, quindi, il modesto onere, che si calcola per l'anno 1993 in lire 60 milioni, potrà essere facilmente coperto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario ed in quello separato e limitato, in servizio alla data del 1° gennaio 1971, qualora abbiano prestato trenta anni complessivi di servizio effettivo presso il citato Corpo ovvero venticinque anni di servizio effettivo in qualità di ufficiale presso il medesimo Corpo, compreso il servizio prestato presso la Forza armata di provenienza, senza demerito, e non siano stati mai valutati, in nessuna posizione di stato, per la promozione al grado superiore sono sottoposti a valutazione sulla base di apposita domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, se dichiarati idonei, sono promossi al grado superiore.

2. Le promozioni di cui al comma 1 hanno decorrenza ai fini giuridici a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.